

Avv. MARIA TERESA BROCCHETTO

Piazza Bertarelli n. 1 20122 MILANO
Tel. 02.83910094 Cell. 333.1674322 Fax 02.867613
PEC mt.brocchetto@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

**-In materia di esclusione da procedura concorsuale per
l'accesso ai ruoli della pubblica docenza-**

Nell'interesse della prof.ssa **SARA RAFFAELLA CETTA** (C.F. CTTSRF80M64F2050) nata a Milano il 24/08/1980 e residente a Cormano (MI) in via Leonardo Da Vinci n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Maria Teresa Brocchetto (C.F. BRCMTR74B55H703F), con domicilio digitale PEC mt.brocchetto@milano.pecavvocati.it e FAX 02/867613,

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 97254200153), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE'

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR – STRUTTURA DI MISSIONE PER IL PNRR,
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, alla via
dei Portoghesi, 12 – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DI

Prof.ssa **ALICE QUAGLIUOLO** (CF. QGLLCA87S56F205J) presso la sua
residenza in via Rosa Luxemburg 5, Milano

PER L'ANNULLAMENTO E/O INTEGRALE RIFORMA, PREVIA
ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

1) del **decreto** prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003605 del
26.11.2024, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia, con il quale è stato pubblicato l'elenco degli **esclusi**
dalla procedura concorsuale per titoli ed esami, come edita con Decreto
Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, a firma del Direttore Generale del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso la
Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione
e del Merito, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai
sensi dell'art.3, comma 7 del Decreto Ministeriale n. 205 del 26.10.2023,
per le classi di concorso A011- A012-**A022**-A027-A050, per la ritenuta
*"mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell'art. 4 del bando di
concorso"*;

2) dell'elenco degli esclusi dalla suindicata procedura concorsuale come
allegato al decreto impugnato sub 1) nella parte in cui vi figura il
nominativo della ricorrente, quale candidata per la **classe di concorso**
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO, esclusa per la seguente motivazione: *"Linguistica generale*

conseguito dopo la scadenza della domanda di partecipazione alla procedura";

3) del **decreto** prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003608 del 27.11.2024, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, recante l'approvazione della **graduatoria** finale di merito del concorso di cui al D.D. n. 2575 del 6.12.2023, per la classe di concorso A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER LA REGIONE LOMBARDIA, nella parte in cui non risulta presente il nominativo della ricorrente in conseguenza del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale impugnato sub 1) e 2);

4) della graduatoria finale di merito **allegata** al decreto sub 3), nella parte in cui non risulta presente il nominativo della ricorrente in conseguenza del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale impugnato sub 1) e 2);

ai fini meramente cautelativi e, per quanto occorrer possa,

5) del bando di concorso edito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 nella parte in cui si intenda considerare "escludente" la clausola di cui all'art. 4 comma 6 pur in caso di comprovato possesso dei requisiti al momento dell'accertamento;

6) del Decreto Ministeriale n. 205 del 26.10.2023 nella parte in cui si intenda considerare "escludente" la clausola di cui all'art. 3 comma 9 pur in caso di comprovato possesso dei requisiti al momento dell'accertamento;

7) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono lesivi degli interessi della ricorrente tra cui in particolare, per quanto di ragione: **a)** la comunicazione di avvio del procedimento ad oggetto "*Concorso A022 - Avviso di avvio del procedimento di esclusione*" comunicata a mezzo e-mail in data **12/09/2024** a firma Roberta Zaccuri

cui ha fatto seguito l'invio di controdeduzioni e documenti da parte della ricorrente in data 17/09/2024; **b)** la comunicazione di avvio del procedimento ad oggetto "*Avvio procedimento di esclusione dopo valutazione titoli A022*" comunicata a mezzo e-mail in data **22/11/2024** a firma Alessandro Simione cui ha fatto seguito il re-invio in data 22/11/2024 delle controdeduzioni e dei documenti già inviati all'USR il 17/09/2024

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto e/o interesse legittimo della ricorrente ad essere riammessa alla procedura ed inclusa nella graduatoria regionale di merito del concorso di cui al D.D. n. 2575 del 6.12.2023, per la classe di concorso A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER LA REGIONE LOMBARDIA, con il punteggio conseguito in forza del superamento di tutte le prove di esame e della valutazione dei titoli di servizio e di preferenza (203,50) ed essere allocata nella consequenziale posizione in e, per l'effetto

ORDINANDO

alle Amministrazioni resistenti di includere la ricorrente nella graduatoria regionale di merito del concorso di cui al D.D. n. 2575 del 6.12.2023, per la classe di concorso A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER LA REGIONE LOMBARDIA, con il punteggio conseguito in forza del superamento di tutte le prove di esame e della valutazione dei titoli (203,50) e di allocarla nella consequenziale posizione in graduatoria.

FATTO

La prof.ssa Cetta partecipava, giusta domanda numero protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1437270.04-01-2024, alla procedura concorsuale per titoli ed esami, come edita con Decreto

Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso la Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art.3, comma 7 del Decreto Ministeriale 26.10.2023, n. 205.

Il suddetto Bando è stato adottato nell'ambito della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, nel perseguimento del target M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento.

La ricorrente chiedeva di concorrere per la classe di concorso A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per l'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Quale titolo di accesso alla procedura dichiarava il possesso della Laurea in Lettere – Vecchio Ordinamento (RIORDIN. D.R.21851 27/11/96) conseguita nel 2004 presso l'università Cattolica del "Sacro Cuore" di Milano con votazione 110/110.

Quali titoli di servizio validi ai fini dell'accesso dichiarava il servizio prestato negli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 nella specifica classe di concorso A022 presso l'istituzione scolastica statale Scuola secondaria di primo grado "G. Rodari" di Novate Milanese (MI).

E' necessario subito sottolineare come la prof.ssa Cetta, **sin dall'anno scolastico 2017/2018, con continuità**, veniva utilmente inserita nelle graduatorie provinciali di supplenza e di istituto, come da contratti che si allegano, per l'insegnamento nelle materie della classe A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) e A012 (Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado).

Ad oggi ha dunque già maturato un'esperienza effettiva di insegnamento nelle materie di cui alla classe di concorso di **almeno otto anni**, sempre apprezzata da dirigenti scolastici, colleghi e studenti, avendo acquisito quelle competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali che devono informare l'attività di docenza.

In tal senso, si allega specifica relazione del 22/11/2024 fatta pervenire all'USR Lombardia, a firma della Dirigente Scolastica dell'ICS "Don Milani" di Novate Milanese presso cui ha prestato servizio la ricorrente negli ultimi tre anni scolastici e dove ancora attualmente insegna, che valorizza le competenze professionali dimostrate nonché le preziose doti umane della prof.ssa Cetta.

Superata con ottimo risultato **(86/100)** in data 13/03/2024 la prova scritta di esame del concorso in oggetto, il 20/06/2024, in riscontro alla richiesta dell'USR Lombardia, produceva autocertificazione relativa al titolo di studio dichiarato nella domanda di partecipazione, unitamente all'elenco analitico degli esami sostenuti con corrispondente votazione conseguita.

Solo a seguito di tale richiesta di approfondimento istruttorio, procedeva a far verificare, con il supporto tecnico di un sindacato scolastico, la completezza del piano di studi seguito per il conseguimento della propria Laurea in Lettere - vecchio ordinamento e suo malgrado scopriva, **per la prima volta dopo otto anni di insegnamento presso scuole statali durante i quali nulla era mai stato rilevato**, che l'esame di linguistica superato durante la carriera universitaria non corrispondeva a quello richiesto per la classe di concorso A022, essendo non l'esame di linguistica generale ma quello di linguistica romanza, dunque avendo conseguito un esame a carattere specialistico e non quello di carattere generale.

Immediatamente, scoperta tale circostanza che mai aveva rilevato né mai le era stata contestata prima da **alcun ufficio scolastico**, si iscriveva per

sostenere l'esame integrativo di linguistica generale da 12 CFU che **consequiva** in data 17/07/2024 cioè **due giorni prima** di sostenere la prova orale del concorso in oggetto, superata brillantemente il 19/07/2024 con una votazione di **99/100**.

In data 12/09/2024, si vedeva recapitare a mezzo e-mail dall'Ufficio VII dell'USR Lombardia il primo preavviso di esclusione dalla procedura per mancanza di titolo idoneo di accesso ed in particolare per "*manca*za di *annualità di linguistica generale*", con indicata la possibilità di inviare entro i successivi 6 giorni osservazioni o controdeduzioni.

In data 17/09/2024, si riscontrava l'Ufficio allegando la certificazione dell'esame integrativo di Linguistica Generale conseguito il 17/07/2024 e motivate controdeduzioni a firma della scrivente, chiedendo la riammissione alla procedura e la conclusione positiva della stessa.

In data 19/09/2024 l'Ufficio si limitava a rispondere "*Ai sensi del Bando di concorso, tutti i requisiti dovevano sussistere entro la data di presentazione della domanda. Si conferma pertanto che l'Ufficio **dovrà procedere** all'esclusione della candidata Cetta, in quanto l'esame di Linguistica generale è stato **conseguito dopo** la scadenza della domanda di partecipazione alla procedura*", senza peraltro nulla argomentare rispetto ai numerosi profili difensivi offerti nelle controdeduzioni.

Per oltre due mesi, la ricorrente non riceveva alcun ulteriore provvedimento, né di formale esclusione né di riammissione alla procedura.

Solo in data 22/11/2024, nel corso della fase di valutazione dei titoli dei candidati idonei, la ricorrente riceveva via e-mail dall'Ufficio X dell'Ambito territoriale di Milano dell'USR Lombardia un nuovo preavviso di esclusione, sempre recante la possibilità di presentare controdeduzioni ed eventuale documentazione integrativa (che evidentemente il primo ufficio non aveva trasmesso), questa volta entro i successivi tre giorni.

Nello stesso giorno, la scrivente provvedeva a **re-inoltare** la corrispondenza già intercorsa a settembre con l'ufficio VII, riallegando le controdeduzioni e la documentazione rilevante già inviata.

In data 26/11/2024, la ricorrente riceveva la comunicazione via e-mail di esclusione dalla procedura di concorso con allegato il decreto di pubblicazione dell'elenco degli esclusi.

Subito dopo, in data 27/11/2024, veniva pubblicata la graduatoria di merito dei candidati risultati vincitori per classe di concorso A022 in Lombardia, pari a 864 nominativi.

Dopo lunghi mesi di ritardo, essendo ormai assai ristretti i tempi per la conclusione entro il 31/12/2024 del reclutamento dei docenti in forza del concorso bandito con DD 2575/2023, la procedura sta ora avanzando con assoluta rapidità.

Già in data 29/11/2024 è stata comunicata l'apertura delle funzioni telematiche per l'inserimento dell'ordine di preferenza delle province della Lombardia da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie approvate, tra cui quella relativa alla classe A022, in una finestra temporale di soli due giorni, tra il 30/11/2024 e l'1/12/2024 a cui seguirà la fase di assegnazione delle sedi e poi la presa di servizio entro 5 giorni dall'assegnazione.

Nel giro di una manciata di giorni, la ricorrente potrebbe improvvisamente perdere la possibilità di continuare ad insegnare nella scuola di Novate Milanese dove sta prestando servizio per il quarto anno consecutivo, e dove avrebbe potuto essere confermata come docente di ruolo se fosse stata inserita nella graduatoria dei vincitori.

La ricorrente infatti sta attualmente prestando servizio presso la Scuola secondaria di primo grado di Novate Milanese in forza di un contratto a tempo determinato "*sino alla nomina dell'avente diritto*" e sulla base della

graduatoria di istituto sino alla data del 31/12/2024 entro cui dovrebbe concludersi il reclutamento dei nuovi docenti ex bando DD 2575/2023.

Ai sensi dell'art. 14 bis del DL 71/2024, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", *"I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, **sono confermati su tale posto**. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, **sino alla nomina dell'avente diritto**, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto"*.

Ciò comporta l'assoluta urgenza e necessità di arrivare ad una pronuncia cautelare anche di natura provvisoria **nel giro dei prossimi giorni**, prima che l'eventuale "avente diritto" sia assegnato e incardinato presso la scuola di Novate.

E ciò poiché è la prof.ssa Cetta che ritiene a buon diritto di poter essere individuata come l'avente diritto su quel posto, avendo superato tutte le prove del concorso, possedendo tutti i titoli richiesti dal bando e collocandosi, una volta sospesa/annullata l'esclusione, in posizione utile nella graduatoria della Lombardia.

Sussiste dunque la piena legittimazione ed il concreto ed attuale interesse ad agire in capo alla ricorrente per impugnare gli atti in epigrafe indicati, invocandone l'illegittimità per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 6 DELLA DD N. 2575 DEL 6/12/2023 E DELL'ART 3 COMMA 9 DEL DM N. 205 DEL 26/10/2023 - ECCESSO DI POTERE PER

IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA' - VIOLAZIONE PRINCIPI BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA PA EX ART. 97 COST.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 della DD n. 2575/2023, con previsione che riproduce il contenuto dell'art. 3 comma 9 del DM n. 205/2023, "*I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale*".

Emerge con tutta evidenza che ad oggi, così come al momento dell'accertamento compiuto dall'USR, la prof.ssa Cetta **non risultava carente dei requisiti** ai sensi dell'art. 4 comma 6 DD n. 2575/2023, avendo conseguito anche l'annualità ritenuta mancante nel piano di studi del vecchio ordinamento della Laurea in Lettere, cioè quella relativa a "linguistica generale".

Corre l'obbligo di rimarcare subito le seguenti circostanze di fatto:

-il piano di studi del percorso di laurea della ricorrente già conteneva comunque un esame di linguistica, ma non quello di "Linguistica generale" bensì quello **specialistico** di "Linguistica romanza", che dal punto di vista logico e sistematico, proprio in quanto specialistico, dà per presupposte le conoscenze di base acquisibili con quello generale;

-l'asserita annualità mancante di linguistica generale è stata conseguita dalla ricorrente **ben prima** della conclusione della procedura e prima ancora del superamento della prova orale.

Proprio la previsione generale di cui all'art. 4 comma 6 dell'ammissione dei candidati alla procedura con riserva di accertamento successivo dei requisiti, unitamente alla previsione dell'esclusione solo in caso di **accertata carenza dei requisiti** vanno ragionevolmente intese nel senso di consentire la pronuncia di esclusione **solo** in caso di mancanza

del **possesso sostanziale dei requisiti**, relegando sullo sfondo il dato meramente formale attinente alla temporanea incompletezza o erroneità delle dichiarazioni rese in fase di domanda di partecipazione.

Ciò anche in ossequio a quel principio sostanzialistico che deve informare le procedure concorsuali e che è diretta espressione dei canoni di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione (cfr. *ex multis* sentenze TAR Campania n. 5824/2016 e Cons. Stato n. 3685/2016), avendo la procedura **già selezionato** una candidata che con certezza si collocherebbe in posizione utile nella graduatoria di merito, avendo dimostrato competenza e preparazione di alto livello in sede di prove d'esame.

Dall'elenco degli esclusi relativo alla classe di concorso A022, allegato al decreto del 26/11/2024, emerge in modo lampante che solo la prof.ssa Cetta è stata esclusa con la motivazione "*Linguistica generale **conseguito dopo** la scadenza della domanda di partecipazione alla procedura*".

Tutti gli altri candidati sono stati esclusi con motivazioni diverse: negli altri casi, al momento dell'accertamento, l'ufficio procedente non può che attestare la (persistente) **mancanza** di titolo valido ai sensi della normativa vigente o la (persistente) **mancanza** di un certo numero di CFU, addirittura in due casi attesta la (persistente) **mancanza** dell'annualità di lingua italiana e geografia e, come nel caso della ricorrente, la **mancanza** dell'annualità di linguistica generale.

Consentire in questi casi l'inserimento in graduatoria di candidati privi dei requisiti di ammissione significherebbe consentire l'accesso nei ruoli della pubblica docenza ad insegnanti di cui si è accertata la mancanza di un titolo pienamente valido.

Non è questo invece il caso della prof.ssa Cetta che all'atto dell'esclusione **un titolo pienamente valido lo possiede a tutti gli effetti** ed infatti

la tabella non può recare come motivazione l'espressione "manca di", l'unica sovrapponibile a quella "carenza di" indicata nel bando e nel DM.

Nel caso della ricorrente, la tabella reca forzatamente una dicitura diversa che attesta l'indiscutibile conseguimento dell'annualità di lingua generale ma solo temporalmente dopo la scadenza della domanda di partecipazione alla procedura.

In altri termini, l'ufficio non può accertare la carenza dei presupposti in capo alla ricorrente perché ciò non corrisponde alla realtà, solo fa conseguire l'esclusione per effetto dell'asserita tardiva (e spontanea) integrazione in corso di procedura.

L'interpretazione rigidamente formalistica dell'art. 4 comma 6 seguita dagli uffici dell'USR sembra andare oltre i ragionevoli obiettivi dell'accertamento della validità dei titoli a cui è chiamato l'ufficio procedente, prima della pubblicazione della graduatoria dei vincitori.

La fase comparativa della procedura, cuore della selezione concorsuale, si è già esaurita con esito assolutamente favorevole per la ricorrente.

Risulta contrario all'interesse pubblico sotteso ad ogni procedura concorsuale per la selezione del personale meglio qualificato, oltre che irragionevole, escludere *ex post* una candidata già utilmente selezionata e pronta ad entrare nei ruoli del personale docente, solo perché l'accertamento formale dei requisiti viene retrodatato come se tali requisiti non ci siano mai stati, mentre il dato di evidenza inconfutabile è che tutti i requisiti ci sono al momento dell'accertamento e c'erano prima ancora che la procedura fosse formalmente conclusa, con l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria.

2) ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUONA FEDE – IRRAGIONEVOLEZZA – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nel caso di specie, non si può non mettere in rilievo la **totale buona fede** della ricorrente che non ha mai sospettato l'incompletezza del proprio piano di studi ricollegata alla presenza di un esame di linguistica specialistico anziché generale, **dopo già otto anni di insegnamento** senza che mai la questione venisse rilevata dagli istituti scolastici **statali** con cui ha sottoscritto i successivi contratti di supplenza, allegati agli atti del presente giudizio.

E' stata di recente confermata dal **Consiglio di Stato (sez. VII, sent. n. 9488 del 3/11/2023)** la pronuncia del **TAR Lazio - Roma (sez. III bis n. 8620/2022)** che in un caso analogo a quello di specie ha annullato il provvedimento di esclusione dal concorso straordinario 2020, sempre nella classe di concorso A022, di una candidata per la **manca**za dell'esame di "Lingua e letteratura latina" nel piano di studi della Laurea in Lettere del vecchio ordinamento, valorizzando proprio la violazione del legittimo e incolpevole affidamento della stessa, maturato dopo vari anni di insegnamento nelle scuole pubbliche come precaria senza che mai le venisse contestata dalla PA l'assenza di tale esame.

Così si esprime limpidamente il Consiglio di Stato: *"Il provvedimento autoritativo di esclusione dell'Amministrazione per mancanza del titolo di studio (...) è intervenuto, così come rilevato dal TAR, dopo circa quattordici anni nel corso dei quali **la stessa amministrazione ha sempre riconosciuto detto titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento**, tanto che la ricorrente ha stipulato numerosi contratti di lavoro a tempo determinato in accoglimento delle sue istanze di inserimento nelle graduatorie di istituto (...), potendo in tal modo maturare abbondantemente i requisiti di servizio necessari per partecipare ad una procedura concorsuale".*

"L'univoco e protratto comportamento dell'Amministrazione risulta pertanto ragionevolmente idoneo e sufficiente ai fini della

*maturazione, nel tempo, della **convinzione di buona fede dell'interessata che il proprio diploma di laurea fosse idoneo all'insegnamento svolto, e quindi ai fini della partecipazione alle procedure** di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro precario".*

In tali pronunce, la valorizzazione e la tutela del principio di affidamento vengono dedotti dall'art. 1 del codice del processo amministrativo, secondo il quale la giurisdizione amministrativa è chiamata ad assicurare "**una tutela piena ed effettiva**" attraverso i principi del diritto europeo, che assumono rilevanza diretta anche nelle materie non rientranti nelle competenze dell'Unione (artt. 3, 4, 5, TUE), in quanto la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha progressivamente sancito l'obbligo delle amministrazioni nazionali di rispettare il principio di tutela dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del proprio potere autoritativo.

*"Sul piano interno, inoltre, **la tutela dell'affidamento si pone quale necessario corollario dei principi di legalità e di tutela dei diritti della persona secondo condizioni di uguaglianza davanti alla legge**, sanciti dagli articoli 1, 2 e 3, primo comma, della Costituzione (che postulano la necessaria certezza dei diritti e dei doveri) e trova il proprio fondamento storico nei generali principi civilistici di "buona fede" e di "correttezza" di cui agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c., interpretati alla luce del parametro di solidarietà sancito dall'art. 2, secondo comma, della Costituzione e dalla Carta di Nizza e recentemente ribaditi dall'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale "i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi (...) della buona fede".*

Come nel caso già sottoposto all'attenzione dei giudici amministrativi, anche nel caso di specie, "*l'amministrazione, dopo aver stipulato con la medesima docente plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, tanto da consentirle di poter maturare abbondantemente i requisiti di servizio*

necessari per partecipare alla procedura concorsuale in oggetto, ha sostanzialmente deciso di disconoscere la sua attività amministrativa precedente, escludendo ex abrupto la candidata'.

Da sottolineare che nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici amministrativi, nelle pronunce sopra richiamate, la candidata ricorrente non ha mai effettivamente conseguito l'esame integrativo (di "Lingua e letteratura latina"), né prima né durante né dopo la conclusione della procedura.

Diversamente dalla prof.ssa Cetta che, titolare del medesimo legittimo affidamento sull'idoneità del proprio titolo, anche per effetto di numerosi anni di insegnamento continuativo presso istituti statali, accortasi spontaneamente (ma non senza ricorrere alla consulenza tecnica di un sindacato scolastico) della mancanza dell'esame poi rilevata dall'USR nel corso della procedura, ha immediatamente provveduto a completare il piano di studi con l'esame integrativo di linguistica generale **conseguendolo** prima della conclusione del concorso.

In ogni caso, non si può non tener conto che in tutti questi anni la docente ha devoluto le sue capacità e la sua professionalità al servizio della pubblica istruzione, maturando una considerevole esperienza nell'ambito dell'insegnamento, riconosciuta ed apprezzata da famiglie, alunni, colleghi e dirigenti scolastici.

Si rimanda in tal senso alla relazione che la Dirigente Scolastica della scuola presso cui da quattro anni consecutivi presta servizio la prof.ssa Cetta come insegnante di lettere, ha voluto trasmettere all'USR dopo la comunicazione del preavviso di esclusione: un'esperienza professionale e umana che, per usare le parole di codesto on.le TAR Lazio, *"pare assurdo, prima ancora che illegittimo, obliterare"*.

Si allega altresì la lettera aperta che un genitore di una delle classi in cui insegna attualmente la prof.ssa Cetta ha sentito l'esigenza di scrivere per rappresentare tutta la stima della classe verso l'apprezzata docente.

Ancora, sempre a sostegno del legittimo ed incolpevole affidamento, il massimo organo della giustizia amministrativa ha avuto occasione di precisare che "viene in rilievo **la complessità e non univocità** della moltitudine di disposizioni di legge spesso d'urgenza, di decreti, di circolari e di provvedimenti relativi all'accesso all'insegnamento in Italia e, in particolare relativi, con riferimento alla specifica fattispecie, alla individuazione dei diplomi di laurea idonei all'insegnamento".

Un profilo che se da un lato sottolinea la farraginosità e la complessità della normativa in materia di riconoscimento dei titoli per l'insegnamento, specie in correlazione con le plurime riforme universitarie per il conseguimento dei titoli di laurea tra vecchi e nuovi ordinamenti, dall'altro comporta il riconoscimento di una difficoltà *in re ipsa* in capo alla stessa amministrazione chiamata a dare applicazione a tale stratificazione normativa.

Difficoltà che non può ricadere tutta a svantaggio dei cittadini e soprattutto che non può comportare un onere di diligenza e di conoscenza superiore a quello che incombe sugli stessi uffici pubblici.

"In tal senso la descritta evoluzione giurisprudenziale in materia di tutela dell'affidamento si salda alla esigenza, anch'essa sancita dalla Corte di Giustizia ma anche dalla Corte Costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 110 del 2023) di garantire ai cittadini e alle imprese una adeguata **certezza del diritto**, nel contesto di una situazione che vede un'enorme quantità di disposizioni che si sono via via sovrapposte in modo non sempre coordinato, ostacolando la comprensione della norma effettivamente applicabile alla specifica fattispecie.

*La presenza di una **tale congerie di disposizioni** determina pertanto la ragionevole inesigibilità, secondo correttezza e buona fede, di una corretta ricostruzione della norma applicabile da parte del cittadino, a maggior ragione qualora l'Amministrazione, così come nella fattispecie considerata, **vi abbia ripetutamente e continuativamente dato applicazione** in senso divergente da quello reclamato in giudizio quale unico criterio interpretativo possibile”.*

3) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE PRINCIPI IRRAGIONEVOLEZZA, ADEGUATEZZA, PROPORZIONALITA' - SVIAMENTO DI POTERE ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Sempre il precedente giurisprudenziale citato, non manca di rilevare, oltre ad un'ipotesi di lesione del legittimo affidamento maturato dalla ricorrente nel corso di tutti gli anni in cui la stessa amministrazione ha considerato idoneo il suo titolo di studio ai fini dell'insegnamento sulla classe di concorso in parola, anche la possibile manifestazione del sintomo di eccesso di potere sotto il profilo **dell'ingiustizia grave e manifesta**, che viene in rilievo allorché “*si registri una violazione dei criteri di equilibrio e di ragionevole proporzione nella scelta degli interessi da tutelare, con lesione del principio di equità, avuto riguardo alla posizione di un singolo individuo*”.

Anche nel caso di specie si sottopone all'attenzione del giudicante la sussistenza del citato indice sintomatico, tenuto conto che l'amministrazione ha deciso, nell'ambito di una procedura concorsuale indetta al fine di limitare il fenomeno del precariato scolastico e “**al fine di assicurare il tempestivo conseguimento degli obiettivi assunzionali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza**”, di escludere una candidata, docente precaria da diversi anni che ha potuto maturare tale condizione in forza dei plurimi provvedimenti favorevoli

adottati dalla stessa p.a. nei suoi confronti che, ove venissero obliterati, come pretenderebbe fare l'amministrazione resistente con l'odierno provvedimento di esclusione, *"determinerebbero un pregiudizio irragionevole nei confronti non solo, e non tanto, della sfera degli interessi privati vantati dalla parte ricorrente, comunque meritevole di tutela, ma anche **dell'interesse pubblico sotteso allo stesso concorso**".*

Infatti, la macchina amministrativa concorsuale già attivata, con dispendio di risorse pubbliche e di tempo, per la selezione dei migliori candidati idonei ad assumere il ruolo di docenti a tempo indeterminato nell'ambito degli obiettivi assunzionali previsti dal PNRR e nel rispetto delle rigide scadenze temporali ad esso correlate, finirebbe col disconoscere di fatto tale obiettivo, proprio escludendo una candidata che a tutti gli effetti è idonea ad assumere tale ruolo e ad essere tempestivamente inserita in servizio a tempo indeterminato.

**4) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ
- MANCATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI
MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA IN
ORDINE ALLA MANCATA CONSIDERAZIONE DELL'ESAME
SPECIALISTICO DI LINGUISTICA ROMANZA COME ASSORBENTE
RISPETTO ALL'ESAME DI LINGUISTICA GENERALE.**

Da ultimo, occorre rilevare, ancora da un punto di vista sostanzialistico anziché meramente formalistico, che il corso e relativo esame di **linguistica romanza** sostenuto dalla ricorrente durante il proprio percorso di laurea presupponeva già la conoscenza delle nozioni di base richieste per il conseguimento dell'esame di linguistica generale, essendo inquadrabile l'uno come una specie dell'altro, ovvero l'uno come un **approfondimento specialistico** dell'altro.

Prova ne sia che, senza alcun tipo di difficoltà, nel giro di poche settimane la ricorrente ha potuto preparare e superare a pieni voti l'esame integrativo di linguistica generale, ritenuto indispensabile ai fini del concorso.

Ma è indubbio che il livello di conoscenza e di approfondimento della materia "linguistica" in capo alla prof.ssa Cetta **era ed è** più elevato di quello degli altri candidati che hanno inserito nel piano di studi della propria laurea solo l'esame di linguistica generale.

Giova rammentare che la giurisprudenza amministrativa di codesto TAR ha già più volte valorizzato al riguardo il cd. **principio dell'assorbimento** a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, **con un maggiore livello di approfondimento**, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (cfr. Tar Lazio Roma sez. I bis n. 4259/2021, T.A.R. Lazio Roma, sez. I bis n. 226/2021).

Il medesimo principio, valido per i titoli di studio, deve potersi applicare *a fortiori* per singoli esami costituenti il piano di studi per il conseguimento del titolo, laddove il raffronto tra essi conduca ad una ragionevole applicazione del medesimo principio giurisprudenziale di assorbimento per essere i due esami in rapporto di *genus a species*.

Il risultato e **l'interesse pubblico** perseguito in entrambe le ipotesi è sempre quello di non perdere l'occasione di reclutare personale **più titolato e /o qualificato**, in coerenza con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza che sempre devono informare l'agire pubblico, specie nelle procedure comparate

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

EX ARTT. 56 C.P.A.

Al Sig. Presidente

Per quanto attiene alla sussistenza del *fumus boni juris* valgano le argomentazioni sopra svolte.

Si ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti di **eccezionale gravità ed urgenza** che non consentono la dilazione neppure fino alla data della prossima Camera di Consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare.

E' noto infatti che l'iter procedurale del concorso in parola mira ad assicurare – come è scritto nel bando stesso – *“il tempestivo conseguimento degli obiettivi assunzionali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”*: l'oggettivo ritardo con cui l'USR Lombardia è arrivato ad approvare e pubblicare – a fine novembre 2024 - le graduatorie di merito dei vincitori della classe di concorso A022 comporterà una proporzionale accelerazione in tutte le fasi successive, dovendo il reclutamento concludersi entro il 31/12/2024.

Le successive fasi saranno pertanto **concluse**, come è dimostrato dall'immediata apertura della finestra temporale per far esprimere ai vincitori la preferenza di sede (dal 30/11 all'1/12, pari a 48 ore, come da avviso di reclutamento USR Lombardia n. prot. 64784 del 29/11/2024), cui seguirà a strettissimo giro la relativa assegnazione di sede e la presa di servizio nei successivi cinque giorni, ai sensi dell'art. 14 bis del DL 71/2024.

La ricorrente, a settembre 2024, in pendenza della procedura concorsuale cui ha partecipato, è stata nominata nella scuola di Novate Milanese, in cui già insegnava da tre anni consecutivi, fino al 31/12/2024 con contratto a tempo determinato **“sino alla nomina dell'avente diritto”** e sulla base delle graduatorie di istituto.

Così infatti dispone il comma 3 dell'art. 14 bis citato: *“Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti*

mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto".

Il medesimo comma dispone che *"I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, **sono confermati su tale posto**".*

La prof.ssa Cetta, dunque, se risultasse vincitrice di concorso anziché illegittimamente esclusa dalla graduatoria, verrebbe senz'altro confermata sul posto vacante che già ricopre nell' a.s. 2024/2025 in forza del contratto di supplenza in corso, assicurando anche quella preziosa **continuità didattica** agli alunni di cui è l'insegnante di lettere da più anni.

Il tempo necessario per giungere ad una sentenza di merito che si confida acclarerà tutti i vizi di illegittimità sollevati avverso l'impugnata esclusione rischierebbe di rendere *inutiliter data* la pronuncia giurisdizionale.

E' invece **assolutamente urgente** che codesto Tribunale e prima ancora **in via provvisoria il Presidente** si pronuncino sulla sospensione cautelare del provvedimento di esclusione, senz'altro prima che si concluda l'imminente fase di assegnazione delle sedi e che un vincitore di concorso prenda servizio sul posto sinora ricoperto dalla prof.ssa Cetta. **Il che avverrà nell'arco dei prossimi giorni.**

Per effetto dell'auspicabile sospensione del provvedimento di esclusione, la ricorrente potrà essere invece inserita con riserva nella graduatoria di merito finale del concorso, con conseguente scelta della sede disponibile avuto riguardo al suo utile posizionamento in graduatoria e con conseguente stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, assai verosimilmente nella stessa scuola presso cui già presta servizio, pur rimanendo il contratto sottoposto a condizione risolutiva in caso di successiva definizione con esito negativo del giudizio.

Nel caso invece codesto Tribunale non ritenga di poter accogliere l'invocata tutela cautelare, la prof.ssa Cetta vedrà interrotta bruscamente la propria esperienza pluriennale di docenza presso la scuola di Novate Milanese e verosimilmente sfumata l'opportunità di entrare di ruolo in forza del concorso cui ha partecipato e che ha a tutti gli effetti **vinto**, e di veder così stabilizzata la propria condizione lavorativa di insegnante.

Nel bilanciamento di interessi che codesto Tribunale è chiamato ad effettuare, sia consentito rimarcare l'obiettivo e l'interesse pubblico di una procedura concorsuale volta a selezionare **i più capaci e meritevoli**, nel rispetto del principio di cui all'art. 97, comma 4 Cost., da inserire stabilmente nei ruoli della pubblica amministrazione, nel caso di specie ai fini dell'erogazione di un servizio pubblico essenziale come quello scolastico: nel caso di specie, ove venisse confermata l'esclusione della prof.ssa Cetta, non sarebbe solo il suo interesse individuale ad essere sacrificato ma risulterebbe vanificato anche quello pubblico all'assunzione di un'ottima docente che ha brillantemente superato tutte fasi della selezione e già dimostrato sul campo una preziosa competenza professionale e relazionale.

Per tutto quanto sopra esposto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa e con ogni più ampia riserva di produrre e dedurre, chiede che l'Ecc.mo TAR adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- in via preliminare, *ad horas e inaudita altera parte*, sospendere con decreto presidenziale ex artt. 56 c.p.a. gli effetti degli atti impugnati e/o disporre le altre opportune misure cautelari, con ogni conseguenza di legge in relazione al successivo inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito regionale del concorso indetto con DD 2757/2023

per la classe di concorso A022 e alla stipula del contratto di assunzione nei ruoli della pubblica amministrazione;

- in via cautelare, con successivo provvedimento collegiale, previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio, sospendere gli effetti degli atti impugnati e/o disporre le altre opportune misure cautelari, con ogni conseguenza di legge in relazione al successivo inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito regionale del concorso indetto con DD 2757/2023 per la classe di concorso A022 e alla stipula del contratto di assunzione nei ruoli della pubblica amministrazione;

- nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati, con conseguente accertamento del diritto/interesse legittimo della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria di merito regionale del concorso indetto con DD 2757/2023 per la classe di concorso A022 e, per l'effetto, ordinare alle resistenti di includere la ricorrente in detta graduatoria, con ogni conseguenza di legge in ordine alla stipula del contratto di assunzione nei ruoli della PA.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Ai sensi ed agli effetti del DPR n. 115/2002, si dichiara che non è dovuto il pagamento del contributo unificato, versandosi in materia di procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della pubblica docenza e potendo la ricorrente documentare un reddito imponibile IRPEF inferiore alla soglia di esenzione (si allega estratto del modello redditi PF 2024).

Si producono gli atti e i documenti come da separato indice.

Milano, 2 dicembre 2024

(Avv. Maria Teresa Brocchetto)